

STATUTO

ASSOCIAZIONE A.L.I.CE.

(Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale)

onlus

FRIULI – VENEZIA GIULIA
Udine

Iscritta al Registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della L.R. 12/1995 e tuttora in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Numero di iscrizione: 800; estremi del decreto di iscrizione: n. 11/ VOL-a. del 10 marzo 2004

Art. 1 – **Costituzione**

- a) E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "A.L.I.Ce." Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale" Friuli – Venezia Giulia Udine, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), a norma dell'art. 36 del Codice Civile.
- b) L'Associazione ha sede in Udine.

Art. 2 – **Finalità**

- a) L'Associazione si pone il fine della solidarietà sociale, è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
- b) L'Associazione si propone di favorire i bisogni delle persone colpite da ictus e dei loro familiari.

Art. 3 – **Attività**

L'Associazione si propone di:

- a) dare voce ai bisogni delle persone colpite da ictus e delle loro famiglie;
- b) richiamare l'attenzione degli Enti Pubblici e sensibilizzare gli operatori sanitari e sociali sull'importanza della prevenzione e della riabilitazione fisica e psichica;
- c) cooperare con le Associazioni pubbliche e private coinvolte nella soluzione dei problemi delle persone colpite da ictus;
- d) favorire la ricerca e l'approfondimento scientifico sull'argomento;
- e) promuovere incontri di sensibilizzazione rivolti a tutta la popolazione;
- f) organizzare attività diverse a carattere fisico (ginnastica riabilitativa, terapie della riabilitazione, passeggiate di gruppo, ecc.);
- g) diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative, sui servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio in relazione alla loro fruibilità;
- h) favorire attività di formazione e di aggiornamento volontari;
- i) incentivare attività ricreative e animative, di aiuto alla persona per lo svago ed il tempo libero;
- j) promuovere aiuti volti a favorire l'autosufficienza della persona colpita da ictus e la sua vita di relazione migliorandone le funzioni cognitive;
- k) favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone colpite da ictus.

Art. 4 – **Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 5 – Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci dell'Associazione.
- b) Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso almeno una volta all'anno per l'approvazione dei documenti contabili.
- c) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea può essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- d) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
- e) L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ed è composto da sette membri. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - b) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone, coordinandone e autorizzandone la spesa.

Art. 7 – Presidente

- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
- Il Presidente ha la firma sociale con pieni poteri di delega.
- Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o di impedimento il Presidente.

Art. 9 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) predisporre lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché della conservazione della relativa documentazione.

Art. 10 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, su mandato del Segretario o del Presidente ed è responsabile della custodia della cassa economica.

Art. 11 – Gratuità delle cariche

- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti.

Art. 12 – Bilancio

- Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria che deve approvare a maggioranza di voto.
- L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- Fanno parte dell'Associazione i fondatori dell'Associazione stessa.
- Possono associarsi tutti i cittadini che condividono lo spirito e le finalità dell'Associazione presentando domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo.
- Sono espressamente vietate adesioni temporanee.
- I soci possono decadere o essere esclusi quando:
 - a) non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) arrecano danni morali o materiali all'Associazione;
 - c) in caso di decesso;
 - d) presentano dimissioni in forma scritta.

Le esclusioni sono approvate dall'Assemblea.

Art. 14 – Diritti e obblighi dei soci

- I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega, di essere informati sull'attività dell'Associazione, di svolgere l'attività di volontariato spontaneamente, gratuitamente e disinteressatamente.
- In caso di recesso i soci non possono vantare nessun diritto per nessun motivo sul patrimonio sociale.
- I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di pagare le quote sociali.
- **Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.**

Art. 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) beni;
- b) contributi;
- c) lasciti ricevuti.

Art. 16 - Vincoli all'utilizzo del patrimonio

- All'Associazione è fatto espresso divieto di:
 - a) svolgere altre attività al di fuori di quelle statutarie previste, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
 - b) procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposti per legge;
 - c) impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività gestionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.
- All'Associazione è fatto espresso obbligo di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.
- L'Associazione deve obbligatoriamente utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS

Art. 17- Modifiche dello Statuto

- Le proposte di modifica dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria.
- L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci.
- Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
- E' fatto obbligo per l'Associazione in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 della legge n. 662/1996.

Art. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.